

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/5 DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix Papa* sp. n., *Epitrix subcristata* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) e la definizione di zone delimitate pertinenti

[notificata con il numero C(2017) 8788]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'ultima modifica della decisione di esecuzione 2012/270/UE ⁽²⁾ mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione ⁽³⁾, l'esperienza ha dimostrato che le gallerie superficiali scavate dalle larve sotto l'epidermide dei tuberi di patate e i piccoli fori ad esse associati sono segni attendibili di infestazione dagli organismi specificati. Le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/270/UE riguardanti le ispezioni, le indagini, le notifiche e le misure di delimitazione non dovrebbero essere applicate soltanto in presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, bensì anche quando tali segni siano stati osservati in assenza degli organismi specificati.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/270/UE.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2012/270/UE

La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;»

- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Indagini e notifiche riguardanti gli organismi specificati

1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all'interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcristata* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 132 del 23.5.2012, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcristata* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) (GUL 215 del 10.8.2016, pag. 29).

